

Gli artt. 4, n. 2, e 9, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), devono essere interpretati nel senso che non ostano a che gli Stati membri consentano alle autorità nazionali di regolamentazione di imporre *ex ante* ad un operatore che detiene una quota di mercato significativa l'obbligo di fornire agli altri operatori l'accesso all'anello locale degli abbonati e di offrire agli stessi un'interconnessione alle centrali di commutazione locali ed a quelle di livello superiore.

(¹) GU C 135 del 13.5.2000.

- 1) Il regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 1999, n. 2772, che stabilisce regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine, è annullato.
- 2) Gli effetti delle disposizioni del regolamento impugnato in esecuzione delle quali gli Stati membri abbiano eventualmente adottato decisioni che potrebbero essere rimesse in discussione devono essere considerati definitivi.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.
- 4) Il Regno di Spagna e Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 135 del 13.5.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

13 dicembre 2001

nella causa C-93/00: Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea⁽¹⁾

(«Regolamento (CE) n. 2772/1999 — Sistema di etichettatura delle carni bovine — Competenza del Consiglio»)

(2002/C 44/06)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-93/00, Parlamento europeo (agenti: sig. C. Pennera e dalla sig.ra E. Waldherr) contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. G. Maganza e J. Monteiro), sostenuto da Regno di Spagna (agente: sig.ra R. Silva de Lapuerta) e da Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. Bertscheid) avente ad oggetto l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 1999, n. 2772, che stabilisce le regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine (GU L 334, pag. 1), la Corte, composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg. A. La Pergola, J.-P. Puissochet, L. Sevón (relatore), M. Wathélet, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 13 dicembre 2001, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

13 dicembre 2001

nella causa C-131/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Länsrätten i Norrbottens län): Ingemar Nilsson contro Länsstyrelsen i Norrbottens län⁽¹⁾

(«Politica agricola comune — Regolamento (CEE) n. 3508/92 — Regolamento (CEE) n. 3887/92 — Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari — Modalità di applicazione — Registro di stalla non tenuto aggiornato dall'imprenditore agricolo — Sanzioni»)

(2002/C 44/07)

(Lingua processuale: il svedese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-131/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Länsrätten i Norrbottens län (Svezia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Ingemar Nilsson e Länsstyrelsen i Norrbottens län, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari

(GU L 355, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. S. von Bahr, presidente della Quarta Sezione, facente funzioni di presidente della Quinta Sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, L. Sevón (relatore) e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 13 dicembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, in combinato disposto con la direttiva del Consiglio 27 novembre 1992, 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali, e con gli artt. 6, n. 5, e 13 del regolamento della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, quale modificato dal regolamento (CE) della Commissione 6 luglio 1995, n. 1648, dev'essere interpretato nel senso che il diritto all'indennità compensativa dev'essere escluso, salvo casi di forza maggiore, per il solo fatto della mancanza di qualsiasi indicazione nel registro di stalla tenuto dall'imprenditore agricolo.

(¹) GU C 163 del 10.6.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

13 dicembre 2001

nella causa C-206/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal administratif de Châlons-en-Champagne): Henri Mouflin contro Recteur de l'académie de Reims⁽¹⁾

«Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Parità di trattamento tra gli uomini e le donne — Applicabilità dell'art. 119 del Trattato CE (artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) o della direttiva 79/7/CEE — Regime francese delle pensioni civili e militari di quiescenza — Diritto al godimento immediato della pensione di quiescenza riservato solo ai dipendenti pubblici di sesso femminile»

(2002/C 44/08)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-206/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal administratif di Châlons-en-

Champagne (Francia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Henri Mouflin e Recteur de l'académie de Reims, interveniente: Syndicat général de l'Éducation nationale et de la Recherche publique CFDT de la Marne (SGEN CFDT 51), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) nonché della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6, pag. 24), la Corte (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris (relatore), giudici, avvocato generale: S. Alber cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 13 dicembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Le pensioni corrisposte in forza di un regime come il regime pensionistico francese dei dipendenti pubblici rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE).

Il principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile enunciato dall'art. 119 del Trattato è violato da una disposizione nazionale come l'art. 24-I-3^o, lett. b), del codice francese delle pensioni civili e militari di quiescenza che, riservando il diritto al godimento immediato della pensione di quiescenza solo a dipendenti pubblici di sesso femminile il cui coniuge sia colpito da un'infermità o da una malattia incurabile che gli impedisca di svolgere qualsiasi professione, esclude da tale diritto i dipendenti pubblici di sesso maschile che si trovino nella stessa situazione.

(¹) GU C 211 del 22.7.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

13 dicembre 2001

nella causa C-340/00 P: Commissione delle Comunità europee contro Michael Cwik⁽¹⁾

«Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Art. 17, secondo comma, dello Statuto — Libertà di espressione — Limiti — Motivazione»

(2002/C 44/09)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-340/00 P, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall, assistito dall'avv. D. Waelbroeck) avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza